

TI_GERICHTE 52.2015.412 vom 21. April 2017

TI Tribunale d'appello, 2017-04-21, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2015.412

FR: TI_GERICHTE 52.2015.412 du 21 avril 2017

IT: TI_GERICHTE 52.2015.412 del 21 aprile 2017

Regeste

Trasmissione da parte del Governo dell'istanza di vigilanza all'autorità competente

Erwägungen

E. 10

marzo 1987 (LOC; RL 2.1.1.2) e la tempestività del ricorso sarebbe data in applicazione dell'art. 68 cpv. 1 della legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013 (LPAm; RL 3.3.1.1) ; che le domande poste e ribadite al Consiglio di Stato dal ricorrente fanno sì che l'allegato da esso inoltrato davanti a quest'ultima autorità si configura senz'ombra di dubbio come un'istanza di intervento all'indirizzo dell'autorità di vigilanza; che a RI 1, persona senz'altro cognita per esperienza diretta in materia di ricorsi e di diritto amministrativo, già municipale e segretario comunale, oggi membro del legislativo di _____ che ha anche presieduto, non poteva sfuggire la portata delle domande formulate all'indirizzo del Governo ai fini di avviare una procedura amministrativa di vigilanza; che, in ogni caso, anche dalle motivazioni contenute nei suddetti allegati è possibile ravvisare la volontà di denuncia all'autorità di vigilanza, più che un ricorso avverso l'approvazione della decisione comunale; che secondo l'art. 194 LOC i comuni, nel rispetto della loro autonomia, sono sottoposti alla vigilanza del Consiglio di Stato, che designa il Dipartimento competente; che dando seguito al mandato ricevuto, il Governo ha conferito la competenza per l'applicazione della LOC e delle relative disposizioni esecutive al Dipartimento delle istituzioni (art. 45 regolamento di applicazione della LOC del 30 giugno 1987; RALOC; RL 2.1.1.3), affidando alla SEL, in particolare, il compito di vigilare sull'amministrazione dei comuni e proporre al Consiglio di Stato i provvedimenti e le misure di sua competenza (art. 47 cpv. 1 lett. a RALOC); che dunque, contrariamente a quanto sostiene l'insorgente, il Governo non "se ne lava le mani, sbolognando la patata bollente", ma ha correttamente trasmesso al servizio competente la trattazione della sua istanza; che pertanto il ricorso, qualora fosse ricevibile, dovrebbe essere respinto; che, visto l'esito, la tassa di giustizia è posta a carico dell'insorgente (art. 47 cpv. 1 LPAm), il quale dovrà versare al comune resistente, assistito da un legale, un'adeguata indennità a titolo di ripetibili (art. 49 cpv. 2 LPAm). Per questi motivi, dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso, in quanto ricevibile, è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 1'500.-, già anticipata da RI 1, resta a suo carico. Egli rifonderà inoltre fr. 500.- per ripetibili al comune. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale a Losanna entro il termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 segg. legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005; LTF; RS 173.110). 4. Intimazione a: Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il vicecancelliere

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.